



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA**

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 6°

Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di Stato e professioni

Alla c.a. del Prof. Gaetano **MANFREDI**  
Presidente C.R.U.I.

E p.c.

Al Capo di Gabinetto M.I.U.R.  
Dott. Giuseppe **CHINE'**

Al Prof. Marco **MANCINI**  
Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e  
per la Ricerca del M.I.U.R.

LORO SEDI

**OGGETTO: Offerta formativa in lingua inglese - Riscontro nota prot. 1630 del 9 luglio 2018**

Si riscontra la nota inviata in data 9 luglio 2018, concernente l'argomento indicato in oggetto, con la quale codesta Conferenza ha fornito la propria interpretazione in merito alla corretta esecuzione della pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza 29 gennaio 2018, n. 617) che, sul caso specifico riguardante il Politecnico di Milano, ha fatto proprio l'orientamento della Corte Costituzionale secondo il quale l'art. 2, comma 2, lettera l), della legge n. 240 del 2010 – che facoltizza gli Atenei a rilasciare “*anche*” insegnamenti in lingua inglese - non è incompatibile con i principi costituzionali che affermano la primazia dell'uso della lingua italiana negli “*stabilimenti*” universitari (artt. 3, 6, 33 e 34 della Cost.).

Secondo l'interpretazione fornita nella suddetta nota, all'interno di ogni classe di laurea potrebbe essere prevista l'attivazione obbligatoria di un corso di studio, triennale o a ciclo unico, interamente in lingua italiana. In presenza di questo corso attivato, nell'ambito della stessa classe, ogni altro corso triennale o a ciclo unico erogato in lingua inglese potrebbe mutuare dal corso in lingua italiana i vari insegnamenti di base, caratterizzanti ed a scelta.

In alternativa, codesta Conferenza suggerisce che, nell'ambito del corso di studio impartito in lingua inglese, potrebbe essere attivato un *curriculum* erogato interamente in italiano, con la precisazione che tale obbligo non dovrà essere rispettato dagli Atenei che in sede istitutiva e, dunque, per decreto, sono obbligati alla sola offerta in lingua straniera. Ciò consentirebbe ad ogni studente, nell'ambito della propria autonoma scelta, di seguire così un corso, triennale o a ciclo unico, che non sia interamente erogato in lingua inglese.

Tutto ciò premesso, con particolare riferimento alla sopra esposta interpretazione, la scrivente Direzione generale condivide l'impianto complessivo della proposta avanzata rilevando, tuttavia, alcune perplessità in relazione alla seconda alternativa formulata e cioè quella relativa all'attivazione di un *curriculum* erogato interamente in italiano nell'ambito del corso di studio impartito in lingua

Il responsabile del procedimento: [vanda.lanzafame@miur.it](mailto:vanda.lanzafame@miur.it) tel +39 06 5849 6083



inglese. Tale circostanza, infatti, comporterebbe l'impossibilità di catalogare i corsi in questa situazione come "internazionali" ai sensi del DM 635/2016, nonché della lettera B della Tabella K del DM 987/2016 che indica "corsi erogati in lingua straniera".

Per quanto riguarda invece la laurea magistrale, ad avviso di codesta Conferenza, potrebbe essere prevista la possibilità per ogni corso di laurea in lingua straniera di consentire allo studente l'opportunità di accedere, nell'ambito di un congruo numero di insegnamenti a scelta (minimo tre), ad insegnamenti in lingua italiana, individuabili nell'ambito dell'offerta formativa presente in Ateneo e/o nell'ambito di specifici insegnamenti attivati *ad hoc* e/o nell'ambito eventualmente di insegnamenti erogati da altri Atenei e che siano accessibili liberamente dallo studente mediante apposite convenzioni stipulate con gli Atenei stessi.

Con riferimento a tale ultima proposta si esprime parere favorevole.

Appare necessario comunque sottolineare che per entrambe le citate soluzioni debbano essere garantite la coerenza tra gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento degli insegnamenti mutuati da altri corsi o da altri Atenei con quelli generali del corso di studio erogato in lingua straniera.

In ogni caso, si rappresenta infine che le indicazioni sopra illustrate dovranno essere recepite nel prossimo piano triennale di sviluppo, che dovrebbe presumibilmente essere perfezionato dalla competente DGFIS per il prossimo mese di settembre ed eventualmente in un decreto di revisione del D.M. n. 987/2016 per quanto concerne i requisiti di accreditamento e l'indicazione dei corsi "internazionali", tenendo in debita considerazione peraltro che le maggiori problematiche potrebbero sorgere per gli studenti di Atenei di piccole dimensioni o che insistono in regioni dove non ci sono altre Università.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Maria Letizia Melina)